

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 661

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore GRILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2006

Modifiche all’articolo 75 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il bassissimo numero dei votanti al recente *referendum* del 12 e 13 giugno 2005, abrogativo di norme contenute nella legge che disciplina la procreazione assistita, è un dato che ci impone una riflessione sul corretto uso dello strumento referendario.

L'istituto referendario, che dà la possibilità agli elettori di dissentire dalle decisioni legislative del Parlamento, rappresenta indubbiamente un prezioso strumento di democrazia diretta che va preservato e valorizzato, evitando la presentazione agli elettori di un numero eccessivo di quesiti referendari che finisce di fatto per ridurne l'efficacia, portando ad una disaffezione dalla partecipazione popolare al voto.

È quello che purtroppo è successo da quando, nella consultazione referendaria del 1990, non si raggiunse per la prima volta il *quorum* previsto dalla Costituzione per la validità della consultazione.

In poco più di trenta anni, dal 1974 ad oggi, gli elettori italiani sono stati chiamati quattordici volte alle urne per votare l'abrogazione di una norma legislativa. Sono stati ventiquattro su cinquantanove i *referendum* invalidati dal mancato raggiungimento del *quorum* fissato dall'articolo 75 della Costituzione.

Queste cifre da un lato mostrano una crisi dello strumento referendario dovuta, a nostro avviso, al suo abuso avvenuto in questi ultimi anni e dall'altro confermano la piena fiducia che i cittadini italiani hanno nell'istituzione parlamentare e nel suo lavoro legislativo, specie per materie delicate e complesse come quelle sottoposte ai recenti *referendum*.

Una prima considerazione che viene da fare riguarda, quindi, la necessità di ripensare il numero delle sottoscrizioni utili per

indire un *referendum* popolare. È indispensabile assicurare alla richiesta referendaria un'ampia base di sottoscrizioni a testimonianza dell'interesse diffuso tra gli elettori per le norme oggetto del quesito abrogativo.

Quando fu approvato l'articolo 75 della Costituzione il numero degli elettori italiani era poco più di 25 milioni, adesso supera i 40 milioni. È chiaro, pertanto, che il numero dei sottoscrittori va adeguato a questo nuovo dato. In tal senso, con altri parlamentari, avevo già presentato in Commissione parlamentare per le riforme costituzionali della XIII legislatura una modifica all'articolo 75 della Costituzione, innalzando ad un milione il numero delle firme necessarie per avanzare la richiesta di *referendum* abrogativo.

Il presente disegno di legge costituzionale, oltre a rivedere il numero delle sottoscrizioni portandolo ad un milione, stabilisce che le leggi approvate da ciascuna Camera a maggioranza di due terzi dei suoi componenti non possano essere sottoposte a *referendum* prima di cinque anni dalla loro entrata in vigore. In tal modo si riconosce al Parlamento il diritto di riscontrare alla prova dei fatti l'efficacia di una norma la cui approvazione è stata già condivisa da un'ampia maggioranza dei rappresentanti parlamentari e che pertanto si presume sia condivisa da larga parte degli elettori.

Infine, anche alla luce delle polemiche sorte sulla ratifica della Costituzione europea, si è ritenuto di dover eliminare le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali dalle materie escluse da *referendum*.

La norma di esclusione per questa materia, prevista dal comma secondo dell'articolo 75 della Costituzione, è datata storicamente perché nasce probabilmente dal timore dei nostri costituenti che si potessero mettere in di-

scussione le decisioni di politica estera del nostro Governo, questioni molto delicate per un Paese ancora alle prese con il trattato di pace della seconda guerra mondiale, che ci vedeva parte sconfitta, e che si apprestava a compiere la scelta «atlantica», contrastata con notevole durezza dal Partito comunista italiano.

Sono timori che ormai possiamo consegnare al passato, ora che il nostro Paese si affaccia in un nuovo contesto internazionale che vede l'Europa assumere una propria soggettività ed alle cui scelte è giusto ci sia una maggiore partecipazione diretta degli elettori, nell'ottica ideale di un'Europa non solo degli Stati ma soprattutto dei cittadini.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «cinquecentomila elettori» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di elettori»;

b) al secondo comma:

1) le parole: «, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali» sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una legge approvata da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti non può essere sottoposta a *referendum* prima di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore».